INDIRIZZO (UE) 2026/1861 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 luglio 2026

sulla linea di liquidità dell'Eurosistema per le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro (BCE/2026/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 1, prima frase, e l'articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 2, prima frase, l'articolo 3.1, primo trattino, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3 e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 23 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono, tra l'altro, stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali.

(2) La concessione di linee di liquidità in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro e ad autorità monetarie equivalenti (di seguito congiuntamente denominate «banche centrali estere» o «BC estere») rientra nel compito fondamentale dell'Eurosistema di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione di cui all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e all'articolo 3.1 dello statuto del SEBC ed è funzionale all'obiettivo principale dell'Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 2 dello statuto del SEBC.

(3) In particolare, mettere a disposizione delle BC estere liquidità in euro nell'ambito della linea di liquidità dell'Eurosistema (nota anche come EUREP) è uno strumento di politica monetaria che contribuisce anche a favorire l'ordinata trasmissione della politica monetaria scongiurando sviluppi negativi nei mercati della provvista in euro al di fuori dell'area dell'euro, in particolare limitando i possibili effetti di ricaduta negativi di tali tensioni sulle condizioni dei mercati finanziari dell'area dell'euro. La struttura tariffaria dell'EUREP dovrebbe rispecchiarne il ruolo di meccanismo di protezione e dovrebbe essere concepita in modo da incoraggiare il ritorno a meccanismi di finanziamento basati sul mercato una volta che le condizioni si saranno normalizzate.

(4) Il 14 febbraio 2026 il Consiglio direttivo ha deciso di potenziare l'EUREP per renderlo più efficace nel favorire l'ordinata trasmissione della politica monetaria dell'area dell'euro. A tal fine, è opportuno aggiornare il quadro per introdurre l'accesso universale, in linea di principio, a tutte le BC estere, fatti salvi controlli dei rischi adeguati e il rispetto della normativa.

(5) È opportuno che la messa a disposizione di liquidità in euro nell'ambito dell'EUREP non esponga l'Eurosistema a rischi sproporzionati. Per proteggere l'Eurosistema dai rischi finanziari e non finanziari, è opportuno che la liquidità sia messa a disposizione nell'ambito dell'EUREP solo a fronte di garanzie di qualità molto elevata denominate in euro e subordinatamente a controlli sui rischi e salvaguardie adeguati.

(6) L'Eurosistema deve rispettare le misure restrittive dell'Unione e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni. Inoltre, l'Eurosistema tiene conto della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). Le BCN devono inoltre rispettare la normativa nazionale in materia di AML e CFT e di misure restrittive, per quanto ad esse applicabile. L'accesso all'EUREP dovrebbe pertanto essere fornito solo nella misura in cui i) le BCN e la BCE possano continuare a rispettare tale normativa e tali misure e ii) la BC estera sia soggetta a una valutazione positiva ai sensi delle norme minime armonizzate in materia di AML e CFT che l'Eurosistema ritiene appropriate per l'EUREP.

(7) Nella misura ritenuta possibile e appropriata e al fine di assicurare efficienza operativa, la BCE fa ricorso alle BCN per svolgere le operazioni che rientrano tra i compiti dell'Eurosistema in conformità al principio di decentralizzazione di cui all'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC e alle condizioni stabilite all'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC. L'accesso da parte delle BC estere alla fornitura di liquidità nell'ambito dell'EUREP dovrebbe pertanto essere supportato dalla documentazione contrattuale stipulata tra la pertinente BC estera e la BCN che fornisce tale liquidità. È opportuno che tale documentazione rispecchi i requisiti operativi dell'Eurosistema per l'EUREP e precisi le circostanze in cui

l'accesso da parte delle BC estere è escluso, sospeso o limitato, anche per effetto di controlli dei rischi e per garantire il rispetto degli obblighi normativi. È opportuno che la documentazione contrattuale richieda inoltre alla pertinente BC estera di fornire all'Eurosistema, su richiesta, le informazioni pertinenti necessarie affinché l'Eurosistema possa assolvere ai propri compiti e conseguire i propri obiettivi in relazione all'EUREP.

(8) È opportuno che il Consiglio direttivo conservi la facoltà di modificare i parametri dell'EUREP qualora lo ritenga necessario per il conseguimento degli obiettivi di politica monetaria dell'Eurosistema e per garantire la proporzionalità dell'utilizzo dell'EUREP.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente indirizzo stabilisce norme e parametri per il funzionamento della linea di liquidità dell'Eurosistema per le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro (nota anche come EUREP) nell'ambito della quale l'Eurosistema fornisce liquidità in euro alle banche centrali non appartenenti all'area dell'euro e alle autorità monetarie equivalenti (di seguito denominate congiuntamente «banche centrali estere» o «BC estere»).

2. Il rapporto giuridico tra l'Eurosistema e le singole BC estere alle quali è fornita liquidità in euro nell'ambito dell'EUREP è stabilito in opportuni accordi contrattuali che attuano le disposizioni del presente indirizzo e sono stipulati tra le singole BC estere e le pertinenti banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») e applicati dalle BCN competenti.

Articolo 2

Concessione di linee di liquidità in euro a BC estere

1. Una BCN può concedere una linea di liquidità in euro nell'ambito dell'EUREP a una BC estera quando si applicano tutte le seguenti condizioni:

a) la BCN e la BCE possono continuare a rispettare la normativa dell'Unione in materia di misure restrittive e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni;

b) la BC estera è soggetta a una valutazione positiva ai sensi delle norme minime armonizzate in materia di AML e CFT stabilite dall'Eurosistema per EUREP e soddisfa tutti i relativi requisiti rispecchiati negli accordi contrattuali che devono essere conclusi tra la BC estera e la BCN competente;

c) la BC estera soddisfa i requisiti operativi ritenuti appropriati dall'Eurosistema, compresi quelli rispecchiati negli accordi contrattuali che devono essere stipulati tra la BC estera e la BCN competente;

d) la BC estera rispetta tutti gli altri accordi contrattuali che ha stipulato con la BCN competente ai sensi del presente indirizzo.

2. L'accesso da parte di una BC estera a una linea di liquidità in euro nell'ambito dell'EUREP può essere escluso, sospeso, limitato o sottoposto a condizioni aggiuntive in caso di mancato rispetto da parte della BC estera di una qualsiasi delle condizioni specificate nel paragrafo 1 o altrimenti se ritenuto necessario dall'Eurosistema, anche ai fini di gestione del rischio.

3. L'Eurosistema può richiedere alle BC estere tutte le informazioni pertinenti che ritiene necessarie per il corretto funzionamento dell'EUREP.

Articolo 3

Idoneità delle garanzie per l'EUREP

1. Le attività negoziabili come definite all'articolo 2, paragrafo 59, dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ([1]) (escluse le obbligazioni garantite e, per evitare dubbi, le multi cédulas come definite all'articolo 2, punto 62, di tale indirizzo) che sono idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ai sensi di tale indirizzo sono idonee come garanzia per l'EUREP a condizione che soddisfino, altresì, tutte le seguenti condizioni:

a) sono denominate in euro;

b) sono collocate nelle categorie di scarti di garanzia I o II in conformità all'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ([2]);

c) sono emesse da uno qualsiasi dei seguenti soggetti: i) amministrazioni centrali, locali o regionali dello Spazio economico europeo: ii) agenzie riconosciute dall'Eurosistema che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); iii) Unione europea; iv) altre banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali riconosciute dall'Eurosistema.

2. Nonostante un'attività sia altrimenti idonea come garanzia reale per l'EUREP ai sensi del paragrafo 1, una BC estera non mobilizza tale attività come garanzia reale per l'EUREP se è emessa dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione locale o regionale della giurisdizione in cui tale BC estera è stabilita.

3. La BCN competente applica quanto segue a tutte le garanzie idonee per l'EUREP:

a) scarti di garanzia come stabilito nell'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35), salvo diversa decisione del Consiglio direttivo;

b) valutazione giornaliera e richieste di margini in conformità alle norme di cui all'articolo 134 e 136, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e all'articolo 11 dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) ([3]), fatta eccezione per il fatto che, anziché addebitare un conto in contanti principale primario, la BCN addebita il conto in contanti della BC estera.

4. Il Consiglio direttivo può stabilire in qualsiasi momento requisiti aggiuntivi applicabili alle garanzie idonee fornite per l'EUREP, se ciò è ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi di politica monetaria dell'Eurosistema o ai fini di gestione del rischio.

5. Le BCN richiedono alle BC estere di dichiarare e garantire che tutte le garanzie idonee fornite o utilizzate per l'EUREP siano pienamente trasferibili e possano essere mobilizzate senza restrizioni e siano realizzabili senza restrizioni a beneficio dell'Eurosistema. Una BC estera è tenuta a compensare la BCN competente nel caso in cui le garanzie idonee fornite o utilizzate non soddisfino tali requisiti in materia di mobilizzazione e realizzo.

Articolo 4

Parametri operativi dell'EUREP

1. All'EUREP si applicano i seguenti parametri operativi:

a) la struttura tariffaria è fissata al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un differenziale deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo, sulla base di considerazioni di politica monetaria;

b) la scadenza massima di una singola operazione non è superiore a una settimana e può essere rinnovata previo accordo;

([1]) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).

([2]) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj).

([3]) Indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (BCE/2024/22) (GU L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).

c) l'importo massimo previsto per il prestito della linea di liquidità in euro non supera 50 miliardi di EUR per una singola BC estera;

d) la dimensione minima dell'operazione è pari a 10 milioni di EUR.

2. Il Consiglio direttivo può modificare i parametri operativi applicabili all'EUREP in qualsiasi momento se ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi di politica monetaria dell'Eurosistema o ai fini di gestione del rischio.

Articolo 5

Ruolo della BCE

La BCE coordina l'attuazione dell'EUREP da parte dell'Eurosistema e può, a tale scopo, stabilire specifiche tecniche interne.

Articolo 6

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 7

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 luglio 2026

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE